

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 700 cpc

e contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

Della sig.ra **Belardo Giovanna** nata a Mazzarrà Sant'Andrea (ME) il 27/02/1969 e residente in Fondachelli Fantina (ME), c.a.p. 98050, in Via Capitano Trasselli n. 60 C.F. BLRGNN69B67F066C, rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al presente atto indi da considerarsi stesa in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83 comma 3 cpc dall' Avv. Alberto Barbera (CF BRBLRT70R28A859Q) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni di legge al seguente numero di fax: 0909794488 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

alberto.barbera@cert.ordineavvocatibarcellona.it

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro-tempore

e

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del legale rappresentante pro tempore

e

Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in persona del legale rappresentante pro tempore

E NEI CONFRONTI DEI

- tutti i docenti inclusi negli elenchi di cui alla procedura di cui all'avviso MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot.15482 del 23.6.2021 finalizzata all'immissione in ruolo per l'a.s. 2021/2022 dei candidati inclusi nelle graduatorie concorsuali di cui ai DD.DD.GG. nn.105, 106 E 107 DEL 2016, DDG. n. 85 DEL 2018 (FIT), DDG n. 1546 DEL 2018 per la provincia di Messina per l'insegnamento nella scuola primaria posto Comune - EEEE;



- tutti i docenti inclusi nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze EEEE -
INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA – della Provincia di Messina

FATTO

- La sig.ra Belardo, docente a tempo indeterminato scuola primaria posto comune, è stata immessa in ruolo nella provincia di Milano con la riserva N, ai sensi della Legge 107/2015 – art. 1 comma 98 lettera “C” nei posti residui, con decorrenza giuridica dal 01/09/2015 ed economica dal 01/09/2016;

- La sig.ra Belardo ha quindi partecipato, per l’anno scolastico 2017/2018, alle operazioni di mobilità per l’assegnazione ad altra sede non ottenendo il trasferimento richiesto e ricorrendo quindi al Tribunale di Messina che dapprima con provvedimento cautelare e poi con sentenza n. 749/2018, riconosceva il diritto al trasferimento giusta applicazione della legge n.104/1992;

- La sig.ra Belardo risulta infatti invalida all’83% (giusta documentazione che si produce) e titolare, conseguentemente, dei benefici di cui all’art. 21 legge 104/92

- Dal 20.9.2017 (giuste le note 013554 del 20-09-2017 e 005799.26-04-2018 con cui il MIUR ha dato attuazione dapprima all’ordinanza cautelare e successivamente alla sentenza definitiva n. 749/2018 sopra richiamate) la docente Belardo ha prestato servizio fino al 31.8.2021 presso la scuola primaria I.C. di Novara di Sicilia;

- La ricorrente ha nelle more positivamente partecipato al concorso straordinario di cui ai D.M. 17 ottobre 2018 e D.D.G. 1546/18 venendo così inserita nella graduatoria valida per la regione Sicilia con la riserva di cui alla legge 68/99;

- Giusto avviso prot.15482 del 23.6.2021 la sig.ra Belardo ha quindi partecipato alla procedura informatizzata finalizzata all’immissione in ruolo per l’a.s. 2021/2022 dei candidati inclusi nelle graduatorie concorsuali di cui ai DD.DD.GG. nn.105, 106 E 107 DEL 2016, DDG. n. 85 DEL 2018 (FIT), DDG n. 1546 DEL 2018 per la scuola primaria posto comune - EEEE



- Con nota prot. 17397 del 13.7.2021 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia dava avviso in relazione alla modalità di espressione delle preferenze Provincia/Classe di Concorso/Tipo di posto da parte dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi indetti con D.D.G. n. 106/2016, DDG 85/2018, D.D.G. n. 1546/2018, D.M. 40/2020 (fasce aggiuntive) e DD 510/2020 rettificato dal D.D. 783/2020 ed integrato dall'art. 59, comma 3 del D.L. 73/2021. Con la predetta nota veniva precisato che nella fase di "Espressione preferenze Provincia/Classe di Concorso/Tipo di posto" NON avrebbe operato il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/92 e che le suddette precedenze avrebbero potuto essere dichiarate soltanto nelle istanze della successiva fase di assegnazione delle sedi.

- Con nota prot. 19139 del 27.7.2021 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia pubblicava gli esiti della Fase 1 relativa all'assegnazione della provincia per i candidati inclusi nelle GM 2016, GM 2018, FASCIA AGGIUNTIVA E GM 2020. La sig.ra Belardo risultava così inclusa nella graduatoria relativa alla provincia di Messina

- Con nota prot. 19142 del 27.7.2021 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia informava gli aspiranti presenti nei sopra richiamati elenchi di cui alla nota 19139/21 che l'assegnazione della sede sarebbe stata effettuata, esclusivamente, attraverso modalità telematica. La ricorrente compilava, pertanto la relativa domanda (allegato prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.6058959.29-07-2021) indicando le sedi di propria preferenza così individuando alla prima scelta la sede di Novara di Sicilia (ove fino al 31.8.2021 aveva prestato servizio) e successivamente altre sedi quali, per quanto in questa sede di interesse per quanto in prosieguo si evidenzierà la sede I.C. MEEE89601L Giuseppe Mazzini di Messina sito in via Natoli (scelta n.22) e la sede MEEE88701T in Messina via Catania Isol. 26 (scelta n.23).

- Con nota prot. 20110 del 2.8.2021 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia pubblicava gli elenchi degli aspiranti con l'associazione provincia/sede per la scuola Primaria Posto



Comune. Alla sig.ra Belardo veniva così attribuita la sede MEEE88701T in Messina via Catania Isol. 26 indicata nell'istanza come 23° sede scelta anziché la sede I.C. MEEE89601L Giuseppe Mazzini di Messina sito in via Natoli che la ricorrente aveva indicato per la provincia di Messina al 22° posto.

- Inutilmente con reclamo il 3.8.21 e tentativo di conciliazione il 16.8.21 (ribadito il 5.10.2021) la sig.ra Belardo ha contestato al MIUR la mancata attribuzione della sede di Novara di Sicilia (ME) e comunque la mancata assegnazione presso l'I.C. MEEE89601L Giuseppe Mazzini di Messina sito in via Natoli indicato nella domanda di assegnazione candidati/sede Scuola Primaria Posto Comune per la provincia di Messina al 22° posto ed assegnato invece ad altra docente priva di precedenza ex l.104/92.

- Con provvedimento prot. 21681 del 31.8.2021 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina ha infine pubblicato le sedi vacanti al 31 agosto 2021 per la stipula di contratti a tempo determinato per l'a.s. 2021/2022 della Scuola della Provincia di Messina relativi a tutti gli ordini di scuola evidenziando la sussistenza del posto comune proprio presso la scuola primaria I.C. di Novara di Sicilia ove la ricorrente ha prestato servizio fino al 31.8.2021, poi attribuito ad altra docente mediante "supplenza" da GPS giusto provvedimento Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina n.22135 del 3.9.21 ed allegato bollettino.

In conseguenza dei fatti sopra descritti, per effetto dell'errore materiale e/o illegittima applicazione delle disposizioni di legge imputabile al MIUR, non si è vista attribuire la sede cui aveva diritto in base alla domanda presentata ai fini della partecipazione alla procedura informatizzata finalizzata all'immissione in ruolo per l'a.s. 2021/2022, subendo pure l'ulteriore beffa di veder assegnata la cattedra di Novara di Sicilia - che ricopriva ormai da tre anni e più vicina alla propria residenza - a docente non di ruolo.

A fronte di ciò, per come meglio verrà descritto in prosieguo, la ricorrente si vede costretta a recarsi quotidianamente presso una sede di lavoro praticamente irraggiungibile con enorme



disagio personale tale da minare la residua integrità psico fisica della stessa.

DIRITTO

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART 21 E 33 DELLA LEGGE 104/92. VIOLAZIONE DEL D.LGS 297/94 ART 601; VIOLAZIONE DM N. 228 DEL 23/07/2021.

I provvedimenti avversati - con cui l'Amministrazione non tenendo conto dei diritti di cui alla legge 104/92 della ricorrente e della sussistenza di sedi libere (id est Istituto MEEE81601Q Novara di Sicilia e I.C. MEEE89601L Giuseppe Mazzini di Messina) oggetto di scelta prioritaria rispetto alla sede assegnata (Istituto MEEE88701T in Messina via Catania Isol. 26) ha indebitamente compresso e compromesso interessi primari costituzionalmente garantiti che non possono certamente essere disattesi né dalle esigenze organizzative del comparto scuola né da qualsivoglia scelta discrezionale del datore di lavoro né dalla contrattazione collettiva o dalla normativa regolamentare – sono assolutamente illegittimi e dovranno essere conseguentemente annullati e/o disapplicati.

L'operato dell'Amministrazione si pone infatti contro quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al D.Lgs 16 aprile 1994 n 297, in particolare dall'art. 601, laddove dispone: *(1) “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. (2) Le predette norme comportano la **precedenza** all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e **in sede di mobilità**”.*

Appare evidente che il provvedimento avversato appare illegittimo, nella misura in cui non rispetta il dettato dell'art. 601 che garantisce l'esercizio dei diritti di cui alla L. n. 104/92. Il richiamato art. 21 della legge 104/92 dispone come noto che *1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta*



presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda. La predetta disposizione normativa, **non derogabile**, con l'art. 1, si pone quale finalità quella di garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia nella scuola nel lavoro e nella società, la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana il raggiungimento della massima autonomia e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, predisporre interventi volti a superare gli stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Orbene la predetta disposizione normativa, nel tutelare in via generale ed eccezionale le persone portatrici di handicap nel pieno rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione (artt. 2, 3, 32) racchiude in sé disposizioni , come l'art. 21, alle quali è pacificamente riconosciuto il rango di *lex specialis* rispetto alla norma di carattere generale in materia di assunzioni e trasferimenti.

Qualsiasi disposizione regolamentare e/o contrattuale che si ponesse in contrasto con la siffatta disposizione dovrebbe pertanto essere dichiarata illegittima e conseguentemente disapplicata. Senonchè, per il vero, non risulta che il MIUR abbia inteso “derogare” a siffatte disposizioni se è vero che il DM N. 228 DEL 23/07/2021 **riconosce espressamente il diritto di cui alla citata normativa** disponendo al punto A.7 dell'allegato A (ISTRUZIONI OPERATIVE FINALIZZATE ALLE NOMINE IN RUOLO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022) che **l'assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dall'art. 21, dall'art. 33, comma 6, e dall'art. 33, commi 5 e 7, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è**



riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

In virtù di ciò con nota del 27.7.2021 il MIUR, rammentando la superiore assegnazione, in via prioritaria, delle sedi ai candidati aventi diritto alle precedenza di cui alla legge 104/1992 (art. 21, art. 33 – comma 6 e art. 33 – commi 5 e 7), **onerava i candidati di allegare, sempre in modalità telematica, la necessaria documentazione e certificazione attestante il suddetto diritto di precedenza.**

E così alla sig.ra Belardo risulta in effetti riconosciuta, nella graduatoria formulata dall'Ufficio Scolastico provinciale di Messina, la precedenza di cui alla richiamata normativa. Senonchè non si ravvisa alcuna ragione per cui alla ricorrente è stata invero attribuita la sede MEEE88701T in Messina via Catania Isol. 26 indicata nell'istanza come 23° sede scelta anziché la sede di Novara di Sicilia (indicata come prima scelta) ovvero, in subordine la sede I.C. MEEE89601L Giuseppe Mazzini di Messina sita in via Natoli che la ricorrente aveva comunque indicato per la provincia di Messina al 22° posto e che invece è stata attribuita ad altro docente che non godeva di alcun diritto di precedenza.

E' del tutto evidente che, nel caso in esame, **l'amministrazione – per mero errore materiale e/o per una interpretazione comunque illegittima delle disposizioni normative riguardanti la procedura in esame, ha ingiustamente limitato e compresso i benefici** previsti e riconosciuti alla ricorrente dalla legge 104/92 non riconoscendo appieno il diritto di precedenza alla stessa spettante, il tutto aggravato dal vincolo di permanenza triennale nella sede di assunzione previsto dalla normativa vigente

ISTANZA CAUTELARE EX ART 700 CPC

In ordine al fumus boni iuris si rinvia ai superiori motivi di diritto che certamente devono essere accolti.

In ordine al periculum in mora

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio



determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente, attesa la pratica impossibilità di raggiungere la sede di servizio assegnata. E' del tutto evidente che l'attribuzione della sede di Novara di Sicilia, posta a pochi minuti di distanza dalla propria abitazione, consentirebbe alla ricorrente di recarsi quotidianamente al lavoro senza tutti quei disagi inevitabilmente connessi al raggiungimento del capoluogo da parte di un soggetto disabile all'83%. Ma deve anche evidenziarsi come anche l'assegnazione della sede di via Natoli rispetto a quella di Via Catania rivestirebbe fondamentale importanza per la ricorrente. Ad uno sguardo superficiale potrebbe invero sembrare indifferente raggiungere la sede di lavoro sita in via Catania (attuale) rispetto a quella sita in via Natoli (reclamata) essendo entrambe le sedi ricadenti nella città di Messina. Deve tuttavia tenersi conto del fatto che la ricorrente ha una disabilità riconosciuta pari all'83% che ne limita in maniera grave la capacità di movimento. In particolare la sig.ra Belardo, fortemente limitata nella propria mobilità, è costretta a fruire dei mezzi pubblici – id est treno - per raggiungere la città di Messina. Dalla Stazione Ferroviaria poi la stessa, che dovrebbe percorrere meno di 500 mt per raggiungere la sede ambita in via Natoli, si vede invece impossibilitata a percorrere a piedi gli oltre due chilometri che la separano dalla sede dell'Istituzione Scolastica sita in via Catania (zona Provinciale) essendo così costretta a ricorrere a mezzi pubblici che la possano condurre a destinazione in tal modo impiegando non solo notevole tempo (stima percorrenza mezzo pubblico da google maps 16/20 minuti) ma soprattutto essendo costretta ad aspettare – in piedi ed esposta ad intemperie ed agenti atmosferici – l'arrivo dei predetti mezzi (peraltro spesso affollati all'inverosimile nonostante l'emergenza COVID 19). Trattasi di una situazione disagiata per qualsiasi lavoratore ma intollerabile per una persona con disabilità così grave come quella purtroppo da cui risulta afflitta la ricorrente tale da minare seriamente la grandissima volontà della sig.ra Belardo di esplicare la propria attività lavorativa. Il tutto aggravato, come detto, dall'assenza di alcuna motivazione e risposta nonostante le già innumerevoli istanze formulate in via stragiudiziale.



Ne consegue che deve essere riconosciute la sussistenza attuale di ragioni d'urgenza, stante il pregiudizio effettivo alla vita familiare, personale e di relazione da ritenersi irreparabile – come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia di mobilità – giacché non risarcibile per equivalente, ricadendo i relativi effetti lesivi, non su interessi meramente patrimoniali, bensì sulla stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali insuscettibili di reintegrazione ex post.

Tanto premesso e ritenuto, la ricorrente, come sopra dom.ta, rapp.ta e difesa

CHIEDE

Che l'On.le Tribunale adito, accertata la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente poiché in contrasto con la normativa di riferimento

voglia

Accogliere il ricorso e la preliminare domanda cautelare e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Belardo all'attribuzione della sede di Novara di Sicilia (codice MEEE81601Q I.C.) o comunque della sede MEEE89601L Giuseppe Mazzini di Messina sita in via Natoli giuste le priorità di scelta indicate dalla ricorrente in seno alla procedura finalizzata all'immissione in ruolo per l'a.s. 2021/2022 dei candidati inclusi nelle graduatorie concorsuali di cui ai DD.DD.GG. nn.105, 106 E 107 DEL 2016, DDG. n. 85 DEL 2018 (FIT), DDG n. 1546 DEL 2018,. scuola primaria posto comune EEEE.

In via istruttoria si producono: 1) Documentazione invalidità legge 104 del 1992 Belardo; 2) Esecuzione ordinanza Doc. primaria Belardo Giovanna - nota 0013554.20-09-2017; 3) decreto trasferimento messina 26.4.2018; 4) Contratto Assunzione 10.2.2016; 5) TRASFERIMENTO_PRIMARIA_201819; 6) sentenza definitiva n. 749/2018; 7) Avviso Graduatorie residue concorsuali 23.6.21; 8) nota prot. 17397 del 13.7.2021; 9) nota prot. 19139 del 27.7.2021; 10) allegato a nota prot. 19139 del 27.7.2021; 11) Comunicazione



MIUR 27.7.21 individuazione provincia Messina; 12) nota prot. 19142 del 27.7.2021; 13) domanda preferenza sedi prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.6058959.29-07-2021); 14) nota prot. 20110 del 2.8.2021; 15) nota prot. 20110 del 2.8.2021 - allegato; 16) reclamo 3.8.21; 17) Richiesta di tentativo di conciliazione Belardo Giovanna 16.8.21; 18) Istanza tentativo di conciliazione Belardo Giovanna 5.10.21; 19) Registro-DecretiR.0000228.23-07-2021; 20) Registro-DecretiR.0000228.23-07-2021 - Allegato A; 21) AVVISO DISPONIBILITA' PER INCARICO TEMPO DETERMINATO 13.08.21; 22) AVVISO DISPONIBILITA' PER INCARICO TEMPO DETERMINATO 13.08.21 - allegato; 23) Comunicazione MIUR 16.8.21; 24) provvedimento prot. 21681 del 31.8.2021 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; 25) provvedimento prot. 21681 del 31.8.2021 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Allegato; 26) provvedimento Ufficio Scolastico Messina n.22135 del 3.9.21; 27) Bollettino_TotaleNomine Primaria 3.9.21; 28) CCNI mobilità triennio 19-20 20-21 21-22.

Sempre in via istruttoria si chiede che il Tribunale voglia ordinare al MIUR, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., anche per il caso di disconoscimento e/o contestazione della documentazione prodotta, l'esibizione in originale e/o copia conforme dei documenti richiamati nel presente atto e/o connessi agli stessi nonché dei documenti contenuti nel fascicolo telematico della docente conservato dal MIUR e comunque nella disponibilità del Ministero e dei quali alla data odierna non è stato possibile estrarre copia.

Si indica come informatore, in particolare sulle circostanze di cui all'istanza cautelare, il sig. Catalfamo Daniele nato a Fondachelli Fantina il 24.8.1968.

Il sottoscritto procuratore e difensore dichiara, ai sensi e per gli effetti della legge 30 maggio 2002 n.115 e successive modifiche ed integrazioni, che il valore della presente controversia è indeterminato e che vertendosi in materia di pubblico impiego sarà versato il contributo unificato di E. 259.00. Con vittoria di spese di giudizio e di onorari di difesa.

Barcellona P.G., 11/11/2021

(Avv. Alberto Barbera)



Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione

nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Alberto Barbera considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su più sedi di assegnazione, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inclusi negli elenchi di cui alla procedura di cui all'avviso MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot.15482 del 23.6.2021 finalizzata all'immissione in ruolo per l'a.s. 2021/2022 dei candidati inclusi nelle graduatorie concorsuali di cui ai DD.DD.GG. nn.105, 106 E 107 DEL 2016, DDG. n. 85 DEL 2018 (FIT), DDG n. 1546 DEL 2018 per la provincia di Messina scuola primaria posto Comune - EEEE nonché di tutti i docenti inclusi nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze EEEE - INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA – della Provincia di Messina attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;



- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *“tutti i docenti inclusi negli elenchi di cui alla procedura di cui all’avviso MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot.15482 del 23.6.2021 finalizzata all’immissione in ruolo per l’a.s. 2021/2022 dei candidati inclusi nelle graduatorie concorsuali di cui ai DD.DD.GG. nn.105, 106 E 107 DEL 2016, DDG. n. 85 DEL 2018 (FIT), DDG n. 1546 DEL 2018 per la provincia di Messina scuola primaria posto Comune nonché di tutti i docenti inclusi nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze EEEE - INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA – della Provincia di Messina”*.
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Messina 11.11.2021

Avv. Alberto Barbera

